

TI_GERICHTE 36.2009.172 vom 19. Mai 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-05-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2009.172

FR: TI_GERICHTE 36.2009.172 du 19 mai 2010

IT: TI_GERICHTE 36.2009.172 del 19 maggio 2010

Regeste

Passaggio dall'assicurazione collettiva all'assicurazione individuale in ambito LCA. Spetta al datore di lavoro o all'assicuratore informare la persona assicurata del diritto di passare nell'assicurazione individuale? Applicazione dell'art. 45 cpv. 3 LCA

Erwägungen

E. 9

CGA figurano le regole per il passaggio nell'assicurazione individuale. L'art.

E. 9.1

CGA prevede che ogni dipendente assicurato e abitante in Svizzera può passare all'assicurazione individuale della CV 1 entro 30 giorni a partire dal momento in cui egli fuoriesce dalla cerchia delle persone assicurate, se il contratto si estingue, o se egli è da considerare disoccupato ai sensi dell'art. 10 LADI. Gli assicurati disoccupati hanno il diritto di optare per un periodo di differimento di 30 giorni, con un importo d'indennità giornaliera invariato ma in cambio di un adattamento del premio. La polizza assicurativa prevede tuttavia che in deroga all'art. 9.1 CGA una persona assicurata che esce dalla cerchia degli assicurati collettivi, in considerazione delle condizioni vigenti per il passaggio, ha il diritto di aderire all'assicurazione individuale della CV 1 entro tre mesi. Per l'art. 9.2 CGA il contraente è tenuto ad informare il dipendente uscente per iscritto al più tardi l'ultimo giorno lavorativo sul suo diritto di passaggio e sulle relative scadenze. Se il contraente non rispetta il suo dovere di fornire l'informazione, egli può incorrere nell'obbligo di risarcimento. A norma dell'art. 9.3 CGA la CV 1 concede a coloro che effettuano il passaggio, nell'ambito delle condizioni e delle tariffe dell'assicurazione individuale in vigore e in cambio di un adeguamento della tariffa, copertura assicurativa nella misura delle prestazioni finora garantite. Per l'art. 9.4 CGA se la persona assicurata al momento del passaggio è inabile al lavoro oppure dopo il passaggio subisce una ricaduta, i giorni per i quali sono state erogate prestazioni assicurative vengono computati alla durata delle prestazioni della nuova assicurazione individuale. Il differimento non viene computato un'altra volta. L'art.

E. 9.5

CGA prevede che il diritto al passaggio non sussiste. - in caso di adesione all'assicurazione d'indennità giornaliera del nuovo datore di lavoro; - in caso di estinzione del contratto con la CV 1 e quando esso viene prolungato con altro assicuratore per la stessa categoria di persone e il nuovo assicuratore è obbligato a concedere la copertura assicurativa in virtù di convenzioni di libero passaggio; - se l'assicurato ha raggiunto l'età AVS. 2.4. Per l'art. 3 LCA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2007: "1 Prima della conclusione del contratto d'assicurazione, l'assicuratore deve informare lo stipulante, in

maniera comprensibile, sulla propria identità e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione. Egli lo informa sui seguenti elementi: a. rischi assicurati; b. portata della protezione assicurativa; c. premi dovuti e altri obblighi dello stipulante; d. durata e estinzione del contratto d'assicurazione; e. basi di calcolo e principi e metodi per la determinazione delle eccedenze e la partecipazione alle stesse; f. valori di riscatto e di trasformazione; g. trattamento dei dati personali, compresi lo scopo e il genere della collezione di dati, nonché destinatari e conservazione dei dati. 2 Tali informazioni sono fornite allo stipulante in modo tale ch'egli possa esserne a conoscenza quando propone o accetta il contratto d'assicurazione. In ogni caso, a quel momento deve essere in possesso delle condizioni generali d'assicurazione e dell'informazione di cui al capoverso 1 lettera g. 3 In caso di contratti collettivi che conferiscono un diritto diretto alle prestazioni a persone diverse dallo stipulante, questi è tenuto ad informare tali persone sul contenuto essenziale, sulle modifiche e sullo scioglimento del contratto. L'assicuratore mette a disposizione dello stipulante la documentazione necessaria a tal fine". A norma dell'art 45 LCA: "Se fu convenuta una sanzione per il caso in cui lo stipulante o l'avente diritto manchi ad un obbligo, egli non incorre nella sanzione quando risulti dalle circostanze che la mancanza non è imputabile a colpa. 2 L'insolvibilità del debitore non scusa il ritardo nel pagamento del premio. 3 Quando il contratto o la presente legge vincoli l'esistenza di un diritto derivante dall'assicurazione all'osservanza di un termine lo stipulante o l'avente diritto può compiere l'atto omesso senza colpa non appena l'impedimento sia tolto." Va ancora rilevato come l'art. 100 cpv. 2 LCA nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2006 (RU 2005 pag. 5245, in particolare pag. 5251), prevede che per gli stipulanti e gli assicurati considerati disoccupati ai sensi dell'articolo 10 della legge del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione sono inoltre applicabili per analogia gli articoli 71 capoversi 1 e 2 e 73 della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie. A questo proposito va evidenziato che il precedente tenore dell'art. 100 cpv. 2 LCA non prevedeva il rinvio all'art. 71 cpv. 2 LAMal (la norma faceva riferimento solo al cpv. 1). Nel Messaggio del 9 maggio 2003 concernente la legge sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (legge sulla sorveglianza degli assicuratori [LSA]) e la modifica della legge federale sul contratto d'assicurazione (FF 2003 pag. 3233) a pag. 3302 il Consiglio federale a proposito della novella legislativa si è così espresso: "La norma di rinvio dell'articolo 100 capoverso 2 è manifestamente incompleta. Essa accorda invero all'assicurato disoccupato il diritto di passaggio dall'assicurazione collettiva a quella individuale. Tuttavia, in seguito all'assenza del rinvio all'articolo 71 capoverso 2 della legge federale sull'assicurazione malattie (RS 832.10), l'assicurato perde in tal modo il diritto all'informazione che inerisce al diritto di passaggio e le modalità collegate (conseguenze dell'omessa informazione, termine per l'esercizio del diritto di passaggio). È pertanto ragionevole che l'articolo 100 capoverso 2 sia completato mediante un rinvio corrispondente all'articolo 71 capoverso 2 LAMal." Per l'art. 71 cpv. 1 LAMal l'assicurato che esce dall'assicurazione collettiva perché cessa di appartenere alla cerchia degli assicurati definita dal contratto oppure perché quest'ultimo è disdetto, ha diritto al trasferimento nell'assicurazione individuale dell'assicuratore. Se nell'assicurazione individuale l'assicurato non assicura prestazioni più elevate, non possono essere formulate nuove riserve e dev'essere mantenuta l'età d'entrata determinante nel contratto collettivo. L'art. 71 cpv. 2 LAMal prevede che l'assicuratore deve provvedere affinché l'assicurato sia informato per scritto in merito al suo diritto di passare all'assicurazione individuale. Se omette questa informazione, l'assicurato rimane nell'assicurazione collettiva. L'assicurato deve far valere il diritto di passaggio entro tre

mesi dal ricevimento della comunicazione. L'art. 73 cpv. 1 LAMal prevede che ai disoccupati, in caso d'incapacità lavorativa (art. 6 LPGa) superiore al 50 per cento, è pagata l'intera indennità giornaliera e, in caso d'incapacità lavorativa superiore al 25 per cento ma al massimo del 50 per cento, è pagata la mezza indennità giornaliera, se gli assicuratori, in virtù delle proprie condizioni d'assicurazione o di accordi contrattuali, pagano di massima prestazioni per un corrispettivo grado d'incapacità lavorativa. Per l'art. 73 cpv. 2 LAMal gli assicurati disoccupati hanno diritto, previo congruo adeguamento dei premi, alla trasformazione dell'assicurazione previgente in un'assicurazione le cui prestazioni decorrono dal 31° giorno, fatto salvo l'ammontare della precedente indennità giornaliera e indipendentemente dallo stato di salute al momento della trasformazione. L'art.

E. 10

LADI, cui rinvia l'art. 100 cpv. 2 LCA recita:

Per l'art. 1 (principi):

Per l'art. 8 (estinzione dell'assicurazione):

L'art. 9 (passaggio ad altri tipi di assicurazione) prevede:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.